|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135

Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le

imprese e per la pubblica amministrazione. (18G00163)

(GU n.290 del 14-12-2018)

 Vigente al: 15-12-2018

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure

di semplificazione in materia di impresa e lavoro, per superare

situazioni di grave difficolta' nelle dinamiche dei rapporti di

mercato e con la pubblica amministrazione;

 Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare

disposizioni indifferibili con impatto rilevante per il superamento

di criticita' riscontrate nella realta' sociale, quali il

sovraffollamento delle strutture carcerarie, la carenza di medici di

medicina generale e di dirigenti scolastici;

 Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di

adottare misure per imprimere ulteriore slancio alla modernizzazione

dell'azione pubblica e alla informatizzazione dei rapporti fra

cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche;

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 12 dicembre 2018;

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di

concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle

politiche sociali, dell'economia e delle finanze, della giustizia,

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle

infrastrutture e dei trasporti, della salute, dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, per la pubblica amministrazione e

per gli affari europei;

 E m a n a

 il seguente decreto-legge:

 Art. 1

 Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici

 delle pubbliche amministrazioni

 1. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre

1996, n. 662, e' istituita, con una dotazione finanziaria iniziale di

euro 50.000.000, a valere sulle disponibilita' del medesimo Fondo,

una sezione speciale dedicata a interventi di garanzia, a condizioni

di mercato, in favore delle piccole e medie imprese (PMI) che, sono

in difficolta' nella restituzione delle rate di finanziamenti gia'

contratti con banche e intermediari finanziari e sono titolari di

crediti nei confronti delle pubbliche Amministrazioni di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

 2. La garanzia della sezione speciale di cui al comma 1 e'

rilasciata su finanziamenti gia' concessi alla PMI beneficiaria da

una banca o da un intermediario finanziario iscritto all'albo di cui

all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,

non gia' coperti da garanzia pubblica ed anche assistiti da ipoteca

sugli immobili aziendali, classificati dalla stessa banca o

intermediario finanziario come «inadempienze probabili» alla data di

entrata in vigore del presente decreto, come risultante dalla

Centrale dei rischi della Banca d'Italia.

 3. La garanzia della sezione speciale copre, nella misura indicata

dal decreto di cui al comma 7, comunque non superiore all'80 per

cento e fino a un importo massimo garantito di euro 2.500.000, il

minore tra:

 a) l'importo del finanziamento, di cui al comma 2, non rimborsato

dalla PMI beneficiaria alla data di presentazione della richiesta di

garanzia, maggiorato degli interessi, contrattuali e di mora,

maturati sino alla predetta data e

 b) l'ammontare dei crediti certificati vantati dalla PMI

beneficiaria verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla

piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle

certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013,

n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.

64.

 4. La garanzia della sezione speciale e' subordinata alla

sottoscrizione tra la banca o l'intermediario finanziario e la PMI

beneficiaria di un piano, di durata massima non superiore a 20 anni,

per il rientro del finanziamento, di cui al comma 2, oggetto di

garanzia.

 5. La garanzia della sezione speciale puo' essere escussa dalla

banca o intermediario finanziario solo in caso di mancato rispetto,

da parte della PMI beneficiaria, degli impegni previsti nel piano di

rientro del debito di cui al comma 4. La garanzia comporta in ogni

caso un rimborso non superiore all'80 per cento della perdita

registrata dalla banca o dall'intermediario. La garanzia della

sezione speciale cessa, in ogni caso, la sua efficacia con l'avvenuto

pagamento da parte della pubblica amministrazione dei crediti di cui

alla lettera b) del comma 3.

 6. La garanzia della sezione speciale e' concessa a fronte del

versamento alla medesima sezione, da parte della banca o

intermediario, di un premio in linea con i valori di mercato. Il

predetto premio di garanzia puo' essere posto a carico della PMI

beneficiaria in misura non superiore a un quarto del suo importo,

restando a carico della banca o intermediario la parte rimanente.

 7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono

stabiliti, anche in deroga alle vigenti condizioni di ammissibilita'

e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le

piccole e medie imprese, le modalita', la misura, le condizioni e i

limiti per la concessione, escussione e liquidazione della garanzia

della sezione speciale, nonche' i casi di revoca della stessa. Lo

stesso decreto fissa le percentuali di accantonamento a valere sulle

risorse della sezione speciale e i parametri per definire il premio

in linea con i valori di mercato della garanzia.

 8. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 e'

condizionata alla preventiva notificazione alla Commissione europea,

ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione

europea.

 Art. 2

 Disciplina del termine per la restituzione

 del finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1,

 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50

 1. Il finanziamento a titolo oneroso di cui all'articolo 50, comma

1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' rimborsato entro

trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi

aziendali oggetto delle procedure di cui all'articolo 50, comma 2,

del decreto-legge n. 50 del 2017 e, in ogni caso, non oltre il

termine del 30 giugno 2019.

 2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.

148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.

172, il terzo periodo e' abrogato.

 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 900 milioni

di euro nel 2018 in termini di solo fabbisogno, si provvede mediante

versamento per un corrispondente importo, da effettuare entro il 31

dicembre 2018, delle somme gestite presso il sistema bancario dalla

Cassa servizi energetici e ambientali a favore del conto corrente di

tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge

9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°

agosto 2016, n. 151. La giacenza, da mantenere depositata a fine anno

sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo, e'

restituita nel corso del 2019.

 Art. 3

 Misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro

 1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, l'articolo 15

e' abrogato.

 Art. 4

 Modifiche al codice di procedura civile in materia

 di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori

 della pubblica amministrazione

 1. All'articolo 495 del codice di procedura civile sono apportate

le seguenti modificazioni:

 a) al secondo comma, le parole «non inferiore a un quinto» sono

sostituite dalle seguenti: «non inferiore a un sesto»;

 b) al quarto comma, le parole «di trentasei mesi» sono sostituite

dalle seguenti: «di quarantotto mesi»;

 c) al quinto comma, le parole «oltre quindici giorni» sono

sostituite dalle seguenti: «oltre trenta giorni».

 2. Al terzo comma dell'articolo 560 del codice di procedura civile

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tuttavia, quando il

debitore all'udienza di cui all'articolo 569 documenta di essere

titolare di crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni

certificati e risultanti dalla piattaforma elettronica per la

gestione telematica del rilascio delle certificazioni, per un

ammontare complessivo pari o superiore all'importo dei crediti

vantati dal creditore procedente e dai creditori intervenuti, il

giudice dell'esecuzione, con il decreto di cui all'articolo 586,

dispone il rilascio dell'immobile pignorato per una data compresa tra

il sessantesimo e novantesimo giorno successivo a quello della

pronuncia del medesimo decreto. Della sussistenza delle condizioni di

cui al terzo periodo e' fatta menzione nell'avviso di cui

all'articolo 570.».

 3. Al primo comma dell'articolo 569 del codice di procedura civile,

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Salvo quanto disposto

dagli articoli 565 e 566, non oltre trenta giorni prima dell'udienza,

il creditore pignorante e i creditori gia' intervenuti ai sensi

dell'articolo 499 depositano un atto, sottoscritto personalmente dal

creditore e previamente notificato al debitore esecutato, nel quale

e' indicato l'ammontare del residuo credito per cui si procede,

comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di

quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino

all'udienza. In difetto, agli effetti della liquidazione della somma

di cui al primo comma dell'articolo 495, il credito resta

definitivamente fissato nell'importo indicato nell'atto di precetto o

di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle

spese successive.».

 4. Le disposizioni introdotte con il presente articolo non si

applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 Art. 5

 Norme in materia di semplificazione

 e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici

 sotto soglia comunitaria

 1. All'articolo 80, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti:

 «c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che

l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi illeciti

professionali, tali da rendere dubbia la sua integrita' o

affidabilita';

 c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare

indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di

ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure

abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti

suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la

selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni

dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

 c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o

persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di

appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per

inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre

sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante

motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e

alla gravita' della stessa;».

 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure i

cui bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono pubblicati

successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,

nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi,

alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati

inviati gli inviti a presentare le offerte.

 Art. 6

 Disposizioni in merito alla tracciabilita'

 dei dati ambientali inerenti rifiuti

 1. Dal 1° gennaio 2019 e' soppresso il sistema di controllo della

tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non

sono dovuti i contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge

1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3

agosto 2009, n. 102, e all'articolo 7 del decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016,

n. 78.

 2. Dal 1° gennaio 2019, sono abrogate, in particolare, le seguenti

disposizioni:

 a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e

2-quater, 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.

205;

 b) l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 7, 8, 9, 9-bis,

secondo periodo, 10, 11, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 del

decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125;

 c) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. I

contributi relativi all'anno 2018, compresi quelli eventualmente

versati oltre la data del 31 dicembre 2018, sono riassegnati, con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'apposito

capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare.

 3. Dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione e alla piena

operativita' di un nuovo sistema di tracciabilita' dei rifiuti

organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui agli

articoli 188-bis e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006

garantiscono la tracciabilita' dei rifiuti effettuando gli

adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo

decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto

legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalita' di

cui all'articolo 194-bis, del decreto stesso; si applicano, altresi',

le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n.

152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal

decreto legislativo n. 205 del 2010.

 Art. 7

 Misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria

 1. Al fine di far fronte all'emergenza determinata dal progressivo

sovraffollamento delle strutture carcerarie e per consentire una piu'

celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria in corso, ferme

le competenze assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti dalla normativa vigente in materia di edilizia carceraria,

a decorrere dal 1° gennaio 2019 e non oltre il 31 dicembre 2020, al

personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di cui

all'articolo 35, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, oltre

alle attribuzioni di cui al comma 2 del predetto articolo, sono

assegnate le seguenti funzioni:

 a) effettuazione di progetti e perizie per la ristrutturazione e

la manutenzione, anche straordinaria, degli immobili in uso

governativo all'amministrazione penitenziaria, nonche' per la

realizzazione di nuove strutture carcerarie, ivi compresi alloggi di

servizio per la polizia penitenziaria, ovvero per l'aumento della

capienza delle strutture esistenti;

 b) gestione delle procedure di affidamento degli interventi di

cui alla lettera a), delle procedure di formazione dei contratti e di

esecuzione degli stessi in conformita' alla normativa vigente in

materia;

 c) individuazione di immobili, nella disponibilita' dello Stato o

di enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e idonei

alla riconversione, alla permuta, alla costituzione di diritti reali

sugli immobili in favore di terzi al fine della loro valorizzazione

per la realizzazione di strutture carcerarie.

 2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il

Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi,

mediante la stipula di apposite convenzioni, del personale dei

competenti Uffici del Genio militare del Ministero della difesa.

 3. Il programma dei lavori da eseguire in attuazione del presente

articolo, nonche' l'ordine di priorita' degli stessi, e' approvato

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, con decreto del Ministro della giustizia, adottato, d'intesa

col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del

Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il Capo del

Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nel formulare la

proposta di cui al primo periodo, tiene conto dei programmi di

edilizia penitenziaria predisposti dal Comitato paritetico in materia

di edilizia penitenziaria costituito presso il Ministero della

giustizia.

 4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si

provvede nel limite delle risorse finanziarie disponibili a

legislazione vigente destinate all'edilizia penitenziaria.

 Art. 8

 Piattaforme digitali

 1. Ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda

digitale italiana anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda

digitale europea, la gestione della piattaforma di cui all'articolo

5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' i

compiti, relativi a tale piattaforma, svolti dall'Agenzia per

l'Italia digitale, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei

ministri che a tal fine si avvale, se nominato, del Commissario

straordinario di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto

legislativo 26 agosto 2016, n. 179.

 2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, sulla

base degli obiettivi indicati con direttiva adottata dal Presidente

del Consiglio dei ministri, e' costituita una societa' per azioni

interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 del

decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e

modalita' individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, utilizzando ai fini della sottoscrizione del capitale

sociale iniziale quota parte delle risorse finanziarie gia' assegnate

all'Agenzia per l'Italia digitale per le esigenze della piattaforma

di cui al comma 1, secondo procedure definite con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri. Nello statuto della societa'

sono previste modalita' di vigilanza, anche ai fini della verifica

degli obiettivi di cui al comma 1, da parte del Presidente del

Consiglio dei ministri o del Ministro delegato.

 3. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite le

funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico delle

pubbliche amministrazioni, anche utilizzando le competenze e le

strutture della societa' di cui al comma 2, per assicurare la

capillare diffusione del sistema di pagamento elettronico attraverso

la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto

legislativo n. 82 del 2005, nonche' lo sviluppo e l'implementazione

del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del

decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui

all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005.

Le attivita' di sviluppo e implementazione sono realizzate nei limiti

delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del

Consiglio dei ministri e destinate ai progetti e alle iniziative per

l'attuazione dell'Agenda digitale. Alla compensazione degli effetti

finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto

derivanti dal primo periodo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2019, 2020, 2021, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge

7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

dicembre 2008, n. 189.

 4. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre

2017, n. 217, le parole «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle

seguenti: «31 dicembre 2019».

 5. All'articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n.

217, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti l'Agenzia per l'Italia

digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, sono

adottate le misure necessarie a garantire la conformita' dei servizi

di posta elettronica certificata di cui agli articoli 29 e 48 del

decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, al regolamento (UE) n.

910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,

in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le

transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la

direttiva 1999/93/CE. A far data dall'entrata in vigore del decreto

di cui al primo periodo, l'articolo 48 del decreto legislativo n. 82

del 2005 e' abrogato.».

 Art. 9

 Disposizioni urgenti in materia

 di formazione specifica in medicina generale

 1. Fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza

dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione

complessiva del relativo sistema di formazione specifica i laureati

in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale,

iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale,

possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali,

rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina

dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro assegnazione

e' in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso

del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo,

diritto all'inserimento nella graduatoria regionale, in forza di

altra disposizione. Resta fermo, per l'assegnazione degli incarichi

per l'emergenza sanitaria territoriale, il requisito del possesso

dell'attestato d'idoneita' all'esercizio dell'emergenza sanitaria

territoriale. Il mancato conseguimento del diploma di formazione

specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di

rispettiva frequenza, comporta la cancellazione dalla graduatoria

regionale e la decadenza dall'eventuale incarico assegnato.

 2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e le province

autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3,

del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, possono prevedere

limitazioni del massimale di assistiti in carico ovvero organizzare i

corsi a tempo parziale, prevedendo in ogni caso che l'articolazione

oraria e l'organizzazione delle attivita' assistenziali non

pregiudichino la corretta partecipazione alle attivita' didattiche

previste per il completamento del corso di formazione specifica in

medicina generale.

 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, in sede di Accordo collettivo nazionale, sono

individuati i criteri di priorita' per l'inserimento nelle

graduatorie regionali dei medici iscritti al corso di formazione

specifica in medicina generale di cui al comma 1, per l'assegnazione

degli incarichi convenzionali, nonche' le relative modalita' di

remunerazione. Nelle more della definizione dei criteri di cui al

presente comma, si applicano quelli previsti dall'Accordo collettivo

nazionale vigente per le sostituzioni e gli incarichi provvisori.

 4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri

per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate

provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane finanziarie

e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 Art. 10

 Semplificazioni amministrative in materia

 di istruzione scolastica, di universita', di ricerca

 1. I candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso

bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, sono

dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di

ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e

disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di

assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre

1997, n. 449. Il periodo di formazione e prova e' disciplinato con i

decreti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165. Il presente comma si applica anche al corso-concorso bandito

per la copertura dei posti nelle scuole di lingua slovena o bilingue.

 2. Le risorse stanziate negli anni 2018 e 2019 per il semi-esonero

del personale frequentante il corso di formazione previsto

dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non

piu' necessarie a tale scopo, confluiscono nel Fondo «La Buona

Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione

scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio

2015, n. 107, nella misura di 8,26 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2018 e 2019 per essere destinati alle assunzioni di personale.

Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 Art. 11

 Adeguamento dei fondi destinati al trattamento

 economico accessorio del personale dipendente

 della pubblica amministrazione

 1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse

derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle

assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del

decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:

 a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata

in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti

collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilita'

finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il

personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

 b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a

copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le

assunzioni effettuate, in deroga alle facolta' assunzionali vigenti,

successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.

 2. Le disposizioni di cui al comma l si applicano anche con

riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto

riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo

20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

 Art. 12

 Entrata in vigore

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 Dato a Roma, addi' 14 dicembre 2018

 MATTARELLA

 Conte, Presidente del Consiglio dei

 ministri

 Di Maio, Ministro dello sviluppo

 economico e del lavoro e delle

 politiche sociali

 Tria, Ministro dell'economia e

 delle finanze

 Bonafede, Ministro della giustizia

 Costa, Ministro dell'ambiente e

 della tutela del territorio e del

 mare

 Toninelli, Ministro delle

 infrastrutture e dei trasporti

 Grillo, Ministro della salute

 Bussetti, Ministro dell'istruzione,

 dell'universita' e della ricerca

 Bongiorno, Ministro per la pubblica

 amministrazione

 Savona, Ministro per gli affari

 europei

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |